

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Udine

Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei signori magistrati

dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI	<i>Presidente;</i>
dott. Gianfranco PELLIZZONI	<i>Giudice;</i>
dott. Mimma GRISAFI	<i>Giudice rel.;</i>

nel procedimento di estensione iscritto al n./09 RLCA promosso
d'ufficio nei confronti della A srl in liquidazione con sede in, in
persona del liquidatore dott. X, rappresentata e difesa dagli avv.ti
....., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

www.unijuris.it

dichiarativa dello stato di insolvenza in estensione ai sensi degli artt. 3,
7,8,80 e 81 del D.Lgs 8/7/1999 n.270 della società

“A SRL” in liquidazione,

con sede legale e principale in,

sentito il liquidatore della società ricorrente, dott. X;

Premesso in fatto

www.unijuris.it

- che con sentenza di questo Tribunale data 15/6/09 è stato pronunciato lo
stato di insolvenza ai sensi dell'art.8 D.lgs 270/99 della B srl e che,
all'esito del deposito della relazione da parte del Commissario Giudiziale,
avv. Y, con decreto di data 29/6/09 è stata disposta l'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria della medesima società;

www.unijuris.it

www.unijuris.it

- che dall'organigramma del gruppo, allegato alla relazione del Commissario Giudiziario della B srl, e dalle acquisite Visure Camerali, risulta che la B srl e la A srl appartengono al medesimo gruppo di società, sottoposte ad una comune direzione ad opera della capogruppo C spa. La B srl, in particolare, risulta essere società partecipata allo 0,05% dalla C spa e al 99,95% dalla A srl,, quest'ultima a sua volta interamente controllata da C spa socia unica;
- che pertanto la A srl è società del "gruppo" ai sensi dell'art.80 comma 1 b), punto 1 D.Lgs 270/99 detenendo per il 99,95% il capitale sociale della B srl in liquidazione, ora in amministrazione straordinaria; www.unijuris.it
- che, in esito a quanto emerso dalla relazione del Commissario Giudiziale depositata ai sensi dell'art. 28 D.lgs 270/99, il Tribunale di Udine, d'ufficio ai sensi degli artt. 3, 7, 80 e 81 d.lgs. n. 270 del 1999, ha convocato la A srl in liquidazione, in persona del liquidatore, e il Ministro dello Sviluppo Economico, con abbreviazione dei termini ritenendo sussistenti le particolari ragioni d'urgenza di cui all'art 7 II co D.lgs 270/99, alla luce di quanto dedotto dalla stessa A srl, in sede di osservazioni alla relazione del Commissario Giudiziale della procedura "madre", in ordine all'intenzione di dismettere i propri assets immobiliari;
- che risultano tempestivamente eseguite le comunicazioni di cui all'art.7 D.lgs 280/99 al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha fatto pervenire al Tribunale in data 9/7/09 il parere con cui rileva la sussistenza in capo alla resistente dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 80 e segg. D.Lgs 270/99, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza in estensione, e designa quale commissario giudiziale l'avv. Y, nato a il

www.unijuris.it

- che la A srl, costituitasi nel procedimento, oltre a chiedere un rinvio o comunque la concessione di un nuovo termine a difesa assumendo l'insussistenza delle particolari ragioni d'urgenza che avevano portato all'abbreviazione dei termini, si è opposta all'estensione da parte del Tribunale di Udine, eccependo:

1) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Udine, sia perché ai sensi dell'art. 9 l.f. il trasferimento della sede legale della società (da Milano a) non rileverebbe ai fini della valutazione della competenza, in quanto intervenuto nel gennaio del 2009, ossia entro l'anno dalla convocazione; sia perché la sede principale ed effettiva della società sarebbe sempre stata in Milano, sede legale anche della "capogruppo" C spa;

2) l'illegittimità del procedimento d'ufficio in quanto non più consentito nell'ambito della procedura fallimentare ai sensi del nuovo D.lgs 5/06, e, in subordine, l'incostituzionalità della norma che lo consente, per violazione degli artt. 111 e 3 della Costituzione;

3) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 D.lgs n.270/99 e in particolare: a) insussistenza dello stato di insolvenza; b) insussistenza delle "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico" e dell'opportunità della "gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo";

Considerato in diritto

1) Preliminarmente ritiene il Collegio che vada confermata la competenza per territorio del Tribunale di Udine ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. cit.

La difesa della resistente, premesso che la società A srl ha trasferito la propria sede legale da Milano a nel Gennaio del 2009, e quindi

nell'anno anteriore al decreto di convocazione, sostiene innanzitutto che la competenza per territorio in relazione all'apertura in estensione ai sensi dell'art. 82 D.lgs cit, sarebbe del Tribunale di Milano, in applicazione dell'art. 9 l.f. (come novellato) il quale testualmente dispone che: *"Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza"*. www.unijuris.it

Tale tesi difensiva non pare meritevole di adesione. Ad avviso del Collegio, invero, le norme che disciplinano la procedura fallimentare non possono essere applicate alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs 270/99 (di seguito "Prodi bis"), se non espressamente richiamate. Il fallimento e l'amministrazione straordinaria "Prodi bis" sono infatti procedure concorsuali connotate da finalità ed esigenze proprie, hanno una diversa disciplina speciale, sicchè – al di fuori dei richiami espressi (ed eventualmente di lacune normative) - nulla giustifica un'applicazione analogica della normativa dell'una all'altra procedura.

Va pertanto ritenuta l'inapplicabilità alla presente procedura dell'art. 9 l.f. il quale, pur ponendo al primo comma la regola generale (comune alla "Prodi bis") della competenza per territorio del Tribunale ove si trova la sede "principale" della società insolvente, *in via di eccezione*, dispone che i trasferimenti avvenuti *nell'anno anteriore* sono irrilevanti ai fini della competenza territoriale, in quanto ritenuti, con presunzione legale, fittizi.

Ciò posto, rilevato che il trasferimento della sede legale della A srl da Milano a non è avvenuto in prossimità dell'apertura della procedura in estensione, ma ben sei mesi dopo, e che lo stesso ha coinciso con la messa in liquidazione della società, ritiene il Collegio che

vada senz'altro riconosciuta la competenza del Tribunale di Udine. A tale proposito va ricordato che in linea di principio, come riconosciuto dalla giurisprudenza che ha interpretato il concetto di "sede principale" - comune alla procedura fallimentare (ved.da ultimo Cass. 18/5/06 n.11732) - deve invero presumersi che la sede *principale ed effettiva* di una società, intesa quale luogo in cui viene svolta l'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi e, nel caso in esame, dell'attività di liquidazione della società, coincida sino a prova contraria con la sede *legale* della stessa. Né, a fronte di tale presunzione di coincidenza, sussistono, ad avviso del Collegio, elementi per ritenere che la sede legale della società posta in liquidazione trasferita a, ove parimenti si trovava la sede della controllata B srl, sia meramente "fittizia". Solo "ad abundantiam" si evidenzia, al contrario, che sussistono plurimi elementi a sostegno dell'effettivo trasferimento in del centro operativo dell'attività liquidatoria della A srl (Cass 14/9/04 n.18535), tra cui il fatto che trasferimento di sede ha coinciso con la messa in liquidazione sia della A srl che della società controllata B srl, nonché con il trasferimento di sede legale della stessa controllata B srl; il fatto che ivi si trovano la gran parte degli immobili da "liquidare" e che ivi si trovava, sin da poco dopo la sua costituzione nel 2006, anche la "sede effettiva" (come da sentenza di stato di insolvenza irrevocabile) della controllata B srl. Dalla Visura Camerale emerge infine che la A srl, sebbene sino al gennaio 2009 avesse formalmente sede legale a Milano, dopo la costituzione nel 2006 della controllata B srl con conferimento delle aziende di e, ha sempre avuto "uffici amministrativi" a Non decisiva infine è la circostanza –evidenziata "a contrario" dalla

resistente - che la gran parte (non tutte come si ricava dalle delibere prodotte) delle delibere dell'assemblea dei soci e degli amministratori si siano tenute a Milano, sede della capogruppo C spa. Va infatti rilevato che il luogo di riunione delle assemblee dei soci o del consiglio di amministrazione non rappresenta sempre elemento idoneo, e comunque univoco, per individuare la sede principale di una società. Ciò in special modo nelle fattispecie di "gruppi societari", in cui la sede legale delle singole società del gruppo viene solo formalmente fatta coincidere con quella della "capogruppo" per mere ragioni di comodità operativa, e comunque per il collegamento di natura finanziaria tra le società del gruppo, mentre la sede effettiva, ossia la sede direzionale e amministrativa, si trova in altro luogo. Nel caso del gruppo in esame tra l'altro, risulta che solo sino al momento della messa in liquidazione le società erano legate alla capogruppo da un rapporto di "cash pooling", rapporto appunto interrotto con la messa in liquidazione di entrambe le controllate nel gennaio 2009.

www.unijuris.it

Ciò che rileva in definitiva è che la società nel gennaio del 2009, in coincidenza con la messa in liquidazione, ha trasferito la propria sede, unitamente alla società controllata, in, luogo ove si trova la parte principale delle attività da liquidare e, in mancanza di elementi che inducano a ritenere che il trasferimento sia stato meramente fittizio, si deve presumere che vi sia coincidenza tra la sede legale, trasferita in epoca non e in circostanze non sospette, e la sede principale dell'attività liquidatoria.

2) La seconda questione sollevata dalla resistente è quella dell'ammissibilità dell'estensione della procedura alle società del gruppo ai

sensi degli artt 80 e 81 D.Lgs 270/99 d'ufficio da parte del Tribunale.

Sostiene la resistente che tale estensione d'ufficio, nonostante l'inequivoco dettato normativo che la prevede (artt. 3 e 82 D.Lgs cit.), non sarebbe più consentita per effetto dell'eliminazione ad opera del D.Lgs 5/06 dell'analogo potere officioso prima previsto nell'ambito della procedura fallimentare.

Anche tale eccezione è priva di pregio.

Come si è osservato con riferimento alla questione della competenza territoriale, la specialità e peculiarità della normativa dettata per le "grandi imprese in crisi", esclude che a tale procedura si possano e/o si debbano estendere in via analogica le norme ed i principi dettati per la procedura fallimentare. Per identica ragione, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art.3 D.Lgs 270/99 che consente (diversamente dall'attuale disciplina del fallimento) l'apertura d'ufficio della procedura di amministrazione straordinaria, per violazione dell' art. 3 della Costituzione. L'impronta prettamente pubblicistica della normativa dettata per le imprese di particolari dimensioni, e quindi le peculiarità della stessa, portano infatti ad escludere che possa configurarsi un'ingiustificata disparità di trattamento processuale tra situazioni che tra loro non sono per nulla "analoghe".

Manifestamente infondata è anche l'eccezione di incostituzionalità di detta disposizione per asserita violazione dell'art. 111 Cost., ossia per violazione dei principi di "terzietà" e imparzialità del giudice.

Va innanzitutto rilevato che l'eliminazione ad opera della riforma della procedura fallimentare (D.lgs 5/06 e succ D.lgs 169/2007) del potere del Tribunale di aprire il "fallimento" d'ufficio ha rappresentato null'altro che

una scelta discrezionale del legislatore. Tale scelta, in effetti, appare giustificata nella misura in cui si inserisce in una procedura concorsuale (quella fallimentare), che – proprio per effetto delle successive normative speciali dettate per le “grandi” o le “grandissime” imprese in crisi - rimane circoscritta ad imprese di piccole o medie dimensioni, la cui insolvenza non produce un significativo impatto sociale ed il cui “destino” si è ritenuto di rimettere sostanzialmente “in mano” ai creditori, e quindi al mercato.. Nulla invece giustifica, e comunque impone, l'applicazione di un analogo principio nell'ambito della diversa procedura avente ad oggetto le “grandi imprese in crisi”, dove è evidente che il mantenimento di tale potere d'ufficio in capo anche al Tribunale, lungi dal rappresentare (come sostiene il resistente) una mera svista del legislatore o un difetto di coordinamento, per i riflessi che l'insolvenza di tali imprese hanno sul mercato e sull'occupazione, certamente mantiene un significato pregnante di tutela di interessi pubblici e risponde ad esigenze di effettività della tutela giurisdizionale.

Ma la circostanza che appare assolutamente decisiva per escludere ogni profilo di illegittimità costituzionale della normativa applicata, oltre che di “rilevanza” della questione nell'ambito del presente procedimento, è che nel caso in esame non vi è stata un'apertura officiosa della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.lgs 270/99, sulla base di una “notizia decoctionis” comunque acquisita. L'apertura della procedura c.d. “madre”, nel cui ambito si inserisce l'estensione, è avvenuta su ricorso di altra società del gruppo, la B srl, e il Tribunale, investito della prima procedura, si è limitato ad instaurare d'ufficio la procedura di “estensione” alla controllante A srl, alla luce delle risultanze

della relazione del Commissario Giudiziale, così utilizzando uno strumento previsto dalla legge in funzione del perseguimento dell'interesse della procedura "madre". Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, nella nota sentenza n.240/2003 con la quale è stata esaminata la questione della conformità a costituzione del potere (previsto nella precedente normativa) del Tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento di un'impresa, *"L'iniziativa officiosa – prevista dal legislatore in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale – non lede il fondamentale principio di imparzialità terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell'officiosità dell'iniziativa, il giudice conservi il fondamentale requisito di soggetto super partes ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti. Tale fondamentale requisito del giudice (...) non può dirsi compromesso ove la conoscenza di una situazione di fatto in ipotesi riconducibile allo stato di insolvenza derivi (non già da quella che, attesa l'informalità della fonte, ben può definirsi scienza privata del giudice, bensì) da una fonte qualificata, perché formalmente acquisita nel corso di un procedimento, del quale il giudice sia, come tale, investito"*.

www.unijuris.it

Nella fattispecie in esame, nonostante l'officiosità dell'iniziativa, la conoscenza dello stato di insolvenza della A srl e della sussistenza dei presupposti per l'estensione ad altra società del gruppo, deriva al Tribunale (non da quella che può definirsi una "scienza privata" del giudice, bensì) da una "fonte qualificata", perché formalmente acquisita nel corso di un procedimento, del quale il Tribunale è stato investito formalmente ad opera di terzo soggetto.

Per altro verso, va rilevato che, sebbene tale iniziativa ex artt. 80 e segg.

D.lgs cit. comporti l'apertura di una diversa procedura per alcuni aspetti "distinta" da quella "madre" (ad esempio diversi saranno gli stati passivi), non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla difesa della resistente in ordine alla reale autonomia e "separatezza" delle due procedure. Nell'ipotesi di estensione della procedura dalla società "madre" (i.e. la prima impresa sottoposta a procedura) alle altre società del gruppo, e soprattutto nell'ipotesi di estensione per esigenze di "gestione unitaria dell'insolvenza" – come quella in esame - tale "separatezza" è solo apparente e comunque notevolmente attenuata. Prevalga infatti al contrario un *principio di unitarietà* della procedura (in punto di gestione e di controllo giurisdizionale Ved.art. 85 "Organi della procedura ed imputazione delle spese" e art. 86 Il co "Programma") che, da un lato, impedisce di sostenere che il Tribunale, instaurando il procedimento di estensione, proceda per "scienza privata", dall'altro lato, connota la procedura stessa di un'ulteriore aspetto "pubblicistico" che giustifica l'attribuzione di poteri officiosi al Tribunale. Dal sistema normativo nel suo complesso si ricava, in altre parole, che l'estensibilità dell'A.S.alle altre società del gruppo, e in particolar modo nei casi di estensione disposta in funzione di una gestione unitaria dell'insolvenza, è strumentalmente vincolata al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa per prima ammessa alla procedura. Tale assunto trova conferma non solo nel fatto che ai sensi dell'art. 81 I co D.lgs 270/99 la società del gruppo può essere sottoposta ad A.S. in estensione anche se è priva dei requisiti dimensionali e di indebitamento previsti dall'art. 2, ma soprattutto dalla considerazione che l'estensione può essere disposta anche se la società del gruppo non presenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio

economico delle attività imprenditoria, essendo sufficiente che appaia opportuna *“la gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito de gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura”* . Il potere officioso di instaurare il procedimento di estensione, è quindi insito e connaturato alla prima procedura, in quanto previsto (soprattutto) a tutela dell’interesse della “procedura madre” e solo alternativamente all’interesse di gruppo, per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del patrimonio produttivo.

3) Sostiene poi nel merito la resistente l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 81 D.lgs n.270/99 e in particolare: a) insussistenza dello stato di insolvenza; b) l’insussistenza delle “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico” o dell’opportunità della “gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo”;

www.unijuris.it

Ben poche parole occorre spendere innanzitutto in ordine alla contestata “insolvenza” della società A srl.

www.unijuris.it

Va innanzitutto premesso che è opinione condivisa che in sede di estensione della procedura alle altre società del gruppo, il concetto di “insolvenza” assume connotati particolari, ossia più “sfumati”, in quanto il giudizio è necessariamente influenzato dalla situazione dell’intero gruppo societario. Riprova, seppur indiretta, è data dal fatto che per l’estensione non solo non è richiesto che la società del gruppo abbia un certo numero di dipendenti, ma neppure che abbia un certo “indebitamento”, indebitamento che essendo quantificato dalla legge in percentuale, e non in quantità, non può che essere anche indice della gravità dell’insolvenza che consente l’apertura di una A.S.

Ma per quanto di seguito esposto, ad avviso del Collegio, anche a prescindere da ciò, non sussiste alcun dubbio in ordine al grave stato di insolvenza della resistente.

www.unijuris.it

Va invero osservato:

- che nella relazione del Commissario giudiziario della B srl, nonché nella relazione ex art. 156 D.lgs 24/2/98 n. 58 della società di revisione D sul bilancio 31/12/08 e consolidato C (pubblicati sul sito internet di C) viene segnalata una situazione di insolvenza e grave criticità dell'intero gruppo;
- che, a conferma della situazione di incapacità della società A srl in liquidazione ad estinguere i propri ingenti debiti a breve, risulta dall'attestazione della Cancelleria delle esecuzioni civili che presso il Tribunale di Udine pende un procedimento esecutivo immobiliare (n..../09) nei confronti della A srl, con secondo creditore intervenuto, per il complessivo importo di circa 330.000,00 euro ;
- che la offerta irrevocabile prodotta in udienza (non assistita da alcuna garanzia) da parte di terze società di acquisto dei "complessi immobiliari di proprietà della A srl in liquidazione ubicati nei siti di, e", per la sua genericità ed anche per il suo contenuto economico, non appare assolutamente idonea, alla luce del bilancio depositato, a formulare un giudizio prognostico favorevole di liquidazione.
- che dal bilancio della A srl, e dalle allegate relazioni, al 31/12/08 emerge, invero, una situazione di compromissione patrimoniale e di conclamata insolvenza di non verosimile rimedio, tale per cui neppure la prospettata cessione può ragionevolmente configurare una prospettiva di buon fine della liquidazione. In particolare, e in sintesi, dal bilancio dell'esercizio 31/12/08, chiuso con un perdita di ben euro -132.014.577, a fronte di un

capitale sociale di nominali euro 21.083.773,00, di riserva per euro 3.064.000,00 (versamento soci in c/capitale) e di perdite pregresse riportate a nuovo per euro 5.531.157, risulta un patrimonio netto negativo di ben euro -113.397.365,00 che, alla luce delle osservazioni del revisore e dei sindaci, nonché delle criticità enunciate dallo stesso liquidatore, appare sottostimato; il valore contabile delle attività è di euro 27.227.653,00, e quindi pari a poco meno di ¼ del deficit, di cui euro 20.751.186,00 per immobilizzazioni materiali (essenzialmente terreni e fabbricati), Euro 1.421.053,00 per immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni finanziarie) ed euro 5.031.789,00 per attività circolanti; che le passività assommano ad euro 140.625.017,00 pari ad oltre cinque volte il valore contabile delle attività, di cui euro 35.087.949,00 per debiti ed euro 105.537.068,00 per fondi rischi ed oneri, con accantonamenti a fronte dei quali non esiste alcuna specifica attività vincolata a copertura.

- che, pertanto, anche se avesse un esito positivo la proposta irrevocabile di acquisto della E, il ricavato (peraltro differito notevolmente nel tempo e quindi tale da non garantire la copertura dei debiti a breve) non sarebbe comunque sufficiente a configurare il buon esito della liquidazione; anche in considerazione del fatto che, come ha evidenziato lo stesso Collegio Sindacale, "gli oneri di bonifica extrasito di e il danno ambientale per il quale è stato notificato un ulteriore decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente dd 12/3/09" non è compreso nell'offerta, sicchè l'impegno non assorbe e libera la responsabilità della A srl";

- che infine la società di revisione D, nella sua relazione, conclude nel senso di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della A

srl a causa delle limitazioni alle verifiche e delle incertezze evidenziate dallo stesso liquidatore.

Alla luce di questi dati, anche contabili, appare pertanto assolutamente evidente lo stato di insolvenza della A srl, pur nell'ottica di una società in liquidazione, ossia non operativa.

Parte resistente infine contesta la sussistenza dei restanti presupposti per l'estensione di cui agli artt.80 e 81 D.lgs 270/99. Va innanzitutto premesso, per chiarezza, che nel caso in esame non viene in considerazione il primo dei requisiti *alternativi* posti dalla norma dell'art. 81, i.e. "le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali". Tale requisito non viene pertanto preso in esame.

Il Commissario Giudiziale, relativamente alle "prospettive di recupero dell'equilibrio economico" delle attività produttive della controllata B srl, esclusa la possibilità di ristrutturazione, ha innanzitutto sostenuto che la "crisi della società B è risolvibile unicamente tramite (art. 27 II co lett.a) "la cessione dei complessi aziendali di entrambi i siti produttivi di e di". Ha poi rilevato che, essendo la controllante A srl proprietaria dei terreni e degli stabilimenti dove la B srl svolge l'attività produttiva, si configura l'esigenza di una *gestione unitaria dell'insolvenza*, realizzabile nella specie attraverso il coinvolgimento della A srl, in quanto proprietaria degli immobili. Tali conclusioni sono state condivise dal Ministero e dal Tribunale ed è stata di seguito disposta l'apertura della procedura in estensione. Il Tribunale, alla luce della relazione del Commissario, pacifico il requisito di cui all'art. 80 comma 1 lett.b), ha ravvisato la sussistenza anche del presupposto di cui all'art. 81 II co L.F. D.Lgs 270/99 ossia "*l'opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza*".

nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura", e ciò a prescindere dall'esistenza di attività produttive autonomamente suscettibili di salvaguardia in capo alla società cui viene estesa la procedura, come nella fattispecie in esame per il rapporto esistente tra l'impresa che esercita l'attività produttiva risanabile- B srl- e quella proprietaria degli immobili adibiti a sede dei complessi industriali – A srl. (ved. sul punto: Relazione governativa al decreto legislativo par.5.1); www.unijuris.it

Orbene, le contestazioni della parte resistente, nella misura in cui investono la questione della sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di A.S. nei confronti della controllata B srl (c.d. società madre), appaiono in questa sede del tutto inconferenti. La gran parte delle questioni sollevate nel merito dalla resistente, infatti, investono più propriamente la legittimità del decreto di apertura della procedura di A.S. nei confronti della B srl e, in quanto tali, possono e debbono farsi valere in sede di reclamo avverso detto decreto, reclamo che a norma dell'art. 33 D.lgs cit ogni interessato può proporre nel termine di giorni 15 dalla sua affissione. Non è questa la sede pertanto per discutere se le lettere di intenti da parte di terzi, allegate dal Commissario a sostegno del giudizio di recuperabilità dell'equilibrio economico attraverso la cessione degli "assets" della B, siano o meno "serie"; e neppure se sia corretto o meno che il "giudizio di recuperabilità " della B srl sia stato in qualche modo ancorato (anche, ma ovviamente non solo) ad un fattore "esogeno", rappresentato dal *recupero* (nel senso etimologico del termine visto che— si noti per inciso- i terreni e fabbricati di e sono stati "separati"

dall'azienda produttiva per effetto di un'operazione societaria di dubbia legittimità nel 2006) degli "assets" immobiliari della controllante A srl tramite l'estensione. www.unijuris.it

Ad ogni buon conto, quanto al presupposto del decreto di apertura in estensione, ossia la sussistenza del requisito di cui al secondo comma dell'art. 81 Il co D.lgs cit, (i.e. *l'opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura*) ritiene il Collegio che il caso in esame rappresenti un caso addirittura "scolastico" di opportunità di gestione unitaria dell'insolvenza. La procedura di amministrazione straordinaria, proprio ed anche per effetto della possibilità di estensione alle società del gruppo, offre una prospettiva di migliore realizzo in sede di cessione rispetto alla vendita frazionata dei singoli cespiti aziendali o rispetto ad una vendita priva della parte immobiliare. Appare evidente che è più agevole una cessione di azienda che comprenda la disponibilità dei siti ove si svolge l'attività produttiva, rispetto ad una vendita di azienda priva di tale disponibilità. Sul punto la principale obiezione che muove la resistente è rappresentata dal fatto che, a suo dire, non sarebbe utile per la procedura madre l'estensione in quanto *"si ricomprienderebbe la vera e principale responsabile dell'inquinamento ed al contempo proprietaria dei complessi immobiliari"*. L'argomento è solo apparentemente "suggestivo". E' chiaro infatti che se gli immobili (*rectius* il ricavato della loro cessione) saranno in qualche modo vincolati (in forza di un "onere reale" o privilegio speciale previsto per legge) al soddisfacimento del debito da "danno ambientale", sotto tale

profilo è possibile che non vi sia per effetto dell'estensione un diretto, e comunque consistente, vantaggio per i creditori della controllata B srl, in quanto l'acquisizione di quei beni non comporterà per gli stessi un arricchimento della massa attiva da distribuire. Ciò non significa però che la loro acquisizione non comporti, per l'appunto, comunque, un sicuro vantaggio per la procedura, la cui finalità, va ricordato, non è quella di perseguire la maggior soddisfazione dei creditori. Come rilevato in sede di apertura della procedura "madre", nell'amministrazione straordinaria al centro dell'attenzione è posta l'impresa e l'azienda, non la massa dei creditori, nel senso che la procedura deve rispondere all'interesse della collettività al mantenimento sul mercato di unità produttive che rappresentino un valore economico, così come dalla dichiarazione d'intenti di cui all'art. 1 D. Lgs. 270/99. Parimenti deve ritenersi, per quanto sopra esposto, che l'estensione è funzionale al conseguimento dell'obiettivo del risanamento dell'impresa sottoposta alla procedura madre. Ne consegue che se l'acquisizione degli assets immobiliari è *idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura*, poichè tale acquisizione consente di disporre unitariamente dell'"apparato produttivo" fornendo quindi una più ampia possibilità di cessione, non può revocarsi in dubbio che non ha alcun rilievo che non vi sia un ritorno immediato, o meglio "diretto", in termini di "cassa" per i creditori, potendosi con detto recupero al contempo raggiungere, con maggiori possibilità di successo, entrambe le esigenze: conservare unitariamente l'impresa e conseguire per tale tramite, di riflesso, maggiori possibilità di soddisfo dei creditori.

www.unijuris.it

Va pertanto confermata la sussistenza di tutti i presupposti per la

dichiarazione di insolvenza in estensione della A srl.

Ritenuto opportuno l'affidamento della gestione dell'impresa al Commissario Giudiziale;

Ritenuto in considerazione della particolare complessità della procedura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 l co D.lgs 270/99 e 101 lf. di prorogare il termine per la presentazione delle domande tardive fino a 18 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo

www.unijuris.it

P. Q. M.

DICHIARA lo stato di insolvenza della società

“A srl”, in liquidazione, con sede in, legalmente rappresentata dal liquidatore dott. X;

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Mimma Grisafi;

NOMINA Commissario Giudiziale l'avv. Y nato a il

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino crediti o diritti reali o personali su beni immobili e mobili su beni in possesso di A srl termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica e restituzione;

www.unijuris.it

AVVISA i creditori e i terzi che vantino crediti o diritti reali o personali su beni immobili e mobili su beni in possesso di A srl che il termine per il deposito della domanda di insinuazione tardiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 D.lgs 270/99 e 101 lf ,viene prorogato a 18 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

FISSA l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo l'udienza del h.9.30 che si terrà davanti al Giudice Delegato dott.

Mimma Grisafi presso l'Aula delle Udienze Civili del Tribunale di Udine;

DISPONE che la gestione dell'impresa fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30 D.Lgs n.270/99 sia affidata al Commissario Giudiziale

ORDINA all'impresa di depositare entro 48 ore dalla comunicazione della presente sentenza nella cancelleria di questo Tribunale i bilanci e le scritture contabili;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ed affissione della presente sentenza nei modi e termini stabiliti dall'art. 17 L.F. e 94 D.Lgs n.270/99 ed altresì per la comunicazione entro tre giorni al Ministero per lo Sviluppo Economico.

www.unijuris.it

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 9 luglio 2009.

Il Giudice est

Il Presidente

Dott. Mimma Grisafi

dott. Alessandra Bottan Griselli